

**INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA'
TERRITORIALE RELATIVA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX
ART. 17 CCNI**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il CCNL – comparto Agenzie Fiscali – sottoscritto in data 28 maggio 2004, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, di seguito denominato "CCNL";

VISTO l'art. 17 del CCNI dell'Agenzia delle Entrate;

VISTI gli accordi del 7 marzo e del 28 giugno 2007 relativi al conferimento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità di cui agli artt. 17 e 18 CCNI;

CONVENGONO:


1. E' previsto un trattamento economico destinato all'incentivazione della mobilità territoriale relativa alle posizioni organizzative previste dall'art. 17 CCNI.

2. Il trattamento economico di cui al punto 1 consiste in un trattamento speciale di mobilità erogato, per la durata dell'incarico, in importi mensili (12 mensilità) sulla base delle fasce indicate nella tabella A, e della distanza chilometrica che intercorre tra la dimora del dipendente e la nuova sede di servizio. Gli importi sono al netto dei contributi a carico del datore di lavoro. Per la misurazione delle distanze l'Agenzia farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato.

Al di sotto della fascia chilometrica dei 50 km non spetta il trattamento di mobilità

Tabella A - Fasce chilometriche per il trattamento speciale di mobilità		
Fascia base da 50 a 90 Km	Fascia intermedia oltre 90 fino a 130 Km	Fascia superiore oltre 130 KM
€ 250,00	€ 400,00	€ 700,00

3. In alternativa al trattamento sopraesposto, viene erogato un **contributo speciale** quando il funzionario assume il domicilio nel comune ove è ubicata la sede di svolgimento del nuovo incarico. Ai fini della corresponsione del contributo l'interessato dovrà presentare copia del contratto di locazione o di acquisto dell'abitazione nella quale assume domicilio durante lo svolgimento dell'incarico.



Il contributo viene corrisposto nella misura di euro 900 mensili e non compete se la sede di destinazione è ubicata in un comune distante meno di 90 km da quello di residenza del dipendente.

4. I beneficiari del trattamento speciale di mobilità dovranno presentare domanda alla competente Direzione Regionale entro 15 giorni dall'assunzione dell'incarico ex art. 17 CCNI.

5. La cessazione prima del termine per qualunque motivo di tali incarichi comporterà la perdita del beneficio.








6. In relazione a situazioni di particolare disagio, oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione, il Direttore Regionale o Provinciale, può autorizzare, previa informativa alle Organizzazioni sindacali in ordine ai criteri adottati, la corresponsione del trattamento di mobilità nella misura prevista per la fascia chilometrica immediatamente superiore a quella che spetterebbe in base all'applicazione della tabella A ed anche per spostamenti inferiori a 50 km. Analogo provvedimento può essere preso dal Direttore regionale o provinciale per il contributo speciale al trasferimento per distanze inferiori 90 chilometri.

7. Il presente accordo si applica dal mese successivo a quello della sua sottoscrizione.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo non graveranno sui fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale.

9. Il presente accordo viene pubblicato sui siti intranet nazionale e locali.

Roma, 11 gennaio 2008

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
SISEM	CGIL/FP 
	CISL/FP 
	UIL/PA 
	CONFSAL/SALFI 
	FLP 
	RDB/PI 
	FEDERAZIONE INTESA 
	NOTA A VERBALE